

Beneficiari indesiderati - 4 agosto, 2025

Signora: Quindi lei mi conferma che le somme che stiamo mettendo nella polizza sono esenti da imposte di successione.

Consulente: Certamente signora, potrebbero essere riqualificate come investimento finanziario in caso di assenza di componente assicurativa, ma per maggiore certezza potremmo optare per una ramo primo dove non esistono dubbi in quanto il rischio finanziario è a carico della compagnia. In questo modo evitiamo anche l'imposta dello zero virgola due per cento annuo.

Signora: Lei parla in modo troppo difficile, caro mio. Comunque, ho capito E cosa succederà alla mia morte?

Consulente: I suoi due figli presenteranno il certificato di morte. I documenti di identità e la compagnia li liquiderà in trenta giorni.

Signora: Bene, bene.

Consulente: Senza imposte solo quelle sulle plusvalenze, ovvero sugli interessi maturati, non dovranno dichiarare nulla al fisco. La compagnia provvede a tutto.

Signora: Ah! E quanto dovranno pagare?

Consulente: il 26% su tutti gli strumenti che non siano titoli di Stato dove la tassazione scende al 12,5%, alla fine si paga fra il 12,5% e il 26%, ma solo all'incasso della polizza, come tutti gli strumenti finanziari.

Signora: E se uno di loro, dei miei due figli, dovesse morire prima di me?

Consulente: La metà del capitale andrà a quello vivo e l'altra metà agli eredi di quello defunto.

Signora: Ah, no! Non voglio che quella disgraziata di moglie che si ritrova abbia anche i miei soldi. Non ci penso neanche. Ci mancherebbe altro lasciare i miei averi a quella parvenu.

Consulente: Nessun problema, signora. Indichiamo come eredi i suoi figli e specifichiamo con diritto di accrescimento fra di loro. Il che vuol dire lei. È complicato che se uno dei due dovesse mancare, l'altro avrà l'intero capitale.

Signora: Benissimo, così la megera non prenderà nulla. Ah, come mi diverte l'idea di non lasciarle nulla. Procediamo allora, ma i miei due figli dovranno firmare per accettazione?

Consulente: Assolutamente no, signora. Firma solo il contraente e l'assicurato che in questo caso coincidono e serve solo la sua firma.

Signora: Bene così, non devo rendere conto a nessuno e posso cambiare i beneficiari se una mattina lo decidessi. Quando vuole, signora. Il contraente può cambiare i beneficiari in qualsiasi momento, ma non l'assicurato. Sarebbe un'altra polizza.

Signora: Ottimo. Se uno di loro si dovesse comportare male lo cambierei senza indugio.

Consulente: Una sola avvertenza comunque occorre rispettare la legittima, altrimenti il figlio escluso potrebbe impugnare la polizza.

Signora: Ah, pensavo che la polizza non rientrasse nell'asse ereditario.

Consulente: Il che non significa che si possa ledere la legittima qualora il pagamento del premio ecceda la quota disponibile. Verrebbe lesa la legittima. In questo caso con due figli e senza coniuge, la disponibile è di un terzo del patrimonio.

Signora: Va bene, lasciamo perdere. Non ho motivo per diseredare un figlio, quindi facciamo chiacchiere da bar. Invece non ho nessuna voglia di lasciare soldi a mogli avidi e volgari. Mi raccomando, scriva bene quella frase dell'accrescimento.

Consulente: Va bene, signora, subito.

Voce fuori campo: La designazione del beneficiario di una polizza, sia essa una polizza caso morte che una caso vita, consente di riservare ai beneficiari designati l'intero capitale con la frase con diritto di accrescimento fra di loro, come nell'esempio. Alla mancanza di uno o più beneficiari, il capitale viene suddiviso fra i superstiti anziché finire nell'asse ereditario del defunto. È una facoltà molto utile nel caso in cui gli eredi di uno dei beneficiari non siano graditi al contraente o esterni agli interessi della famiglia, come nel caso di coniugi con figli generati da un matrimonio precedente. È importante ricordare che la polizza non può ledere la quota legittima, anche se non rientra nell'asse ereditario; quindi, prestate sempre attenzione alla quota disponibile.